



# COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **22** registro Delibere – Seduta del **30/06/2021**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

L'anno 2021 addì trenta del mese di Giugno, alle ore 18:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
SEVEGA ALESSANDRO	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
D'ASCENZO ALESSIO		X
ALLEGRI MASSIMO	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
AMENDOLA ERNESTO		X
ERRE PAOLO ANTONIO	X	
MARITANO GIANCARLO	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
VILLA PIER PAOLO		X
GUZZARDI DANIELA	X	
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

*Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri D'ASCENZO, AMENDOLA e VILLA, come da comunicazione verbale, effettuata durante l'appello, ad inizio seduta.*

*Illustra il punto il Sindaco il quale precisa che le tariffe sono state elaborate sulla base dei costi del P.E.F. La volontà dell'amministrazione è stata quella di contenere le tariffe. Grazie al fondo TARI si sono operate riduzioni tari alle utenze non domestiche: bar, ristoranti, sale da ballo, campeggi, alberghi. Le attività che hanno avuto contrazioni del fatturato per minori presenze turistiche hanno avuto riduzione del 30%. Le utenze domestiche sono state contenute: appartamenti di 50 mq. con 2 persone l'aumento è stato di circa 4 €.*

*Maritano fa la dichiarazione di voto precisando che il gruppo di minoranza si astiene ma prende atto della volontà di andare incontro alle strutture che hanno avuto difficoltà determinate dalla pandemia.*

*Il Sindaco precisa che il fondo poteva essere usato solo per utenze non domestiche.*

*Oliva domanda se quando l'affidamento sarà definitivo a SAT i costi aumenteranno.*

*Il Sindaco riferisce che l'affidamento in house non è ancora stato fatto per ritardi del Comune di Vado Ligure nella deliberazione sulla vendita di azioni. Quando sarà portato si procederà immediatamente all'affidamento in house. Riferisce che i costi dipenderanno dalla gestione d'ambito che dovrà tenere conto delle esigenze di tutti i comuni dell'ambito e comunque è stato chiesto un tavolo tecnico per definire quali caratteristiche comuni deve avere il servizio e quali specificità possono essere chieste dai singoli comuni. La tariffa è aumentata ma si sono risolti diversi problemi.*

*Oliva domanda se con il cambio di ditta è cambiata anche la percentuale di raccolta differenziata.*

*Il Sindaco riferisce che si percepisce meno il mancato rispetto della percentuale sulla differenziata perché il servizio è svolto in modo migliore, però il problema è che vengono a buttare dai comuni limitrofi, sono state fatte delle sanzioni ma il comportamento è diffuso.*

*Angelucci comunica che non si hanno ancora i dati sulla raccolta differenziata.*

*Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS30062021, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.*

*- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -*

---

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) 2021 E RICONOSCIMENTO RIDUZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Sindaco

### **VISTI:**

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007) , il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

### **PREMESSO CHE:**

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 settembre 2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020, e ss.mm.ii;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2 luglio 2020 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2020;

### **CONSIDERATO CHE:**

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.
- l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*;

**CONSIDERATO** che, l'art. 1 – comma 527 – della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di

esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di “*che inquina paga*”;

**RICHIAMATI** i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione del 5 aprile 2018 226/2018/R/RIF recante “*Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*”;
- la deliberazione del 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “*Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*”;
- la deliberazione del 7 luglio 2019 303/2019/R/RIF recante “*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*”;
- la deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” e il relativo Allegato A recante il “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*”;
- la Delibera 493/2020/R/rif del 24 Novembre 2020, con la quale l’Autorità reca aggiornamenti al MTR (ai fini della predisposizione del PEF per l’anno 2021), con particolare riferimento all’adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all’estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall’Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021 con il quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) per l’anno 2021 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF nonché del comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

**PRESO ATTO** che è stata redatta proposta di adozione tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità;

**DATO ATTO** che la determinazione delle tariffe tiene altresì conto della ripartizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi ed i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come meglio illustrato nell’unità “Relazione di accompagnamento”;

**RITENUTO** di conseguenza di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l’utenza domestica sia per l’utenza non domestica, come riportato nelle allegate tabella 1) “UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2021” e tabella 2) “UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffe TARI anno 2021”, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RICHIAMATI** i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**PRESO ATTO** che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

**DATO ATTO:**

- che il turismo, e tutte le attività ad esso connesse, sono tra i settori maggiormente impattati dalla pandemia di COVID-19;
- che tutte le attività strettamente collegate al turismo sono state le prime ad essere colpite, ancora prima che dalle *chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*, dal blocco degli spostamenti tra regioni;
- che il minor flusso turistico, conseguente ai provvedimenti restrittivi imposti, ha quindi operato sulle caratteristiche ma soprattutto sulle dimensioni della domanda, con una conseguente contrazione dei consumi di beni e di servizi come alloggio, pasti, intrattenimenti, souvenir, regali, altri articoli per uso personale ecc;
- che pertanto gli effetti del minor flusso turistico, derivante dalla pandemia, sono stati pesanti anche per le attività aperte, ma senza clienti;

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 dettante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6 "Agevolazioni TARI".

**ACCERTATO** pertanto che:

- *in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in favore delle predette categorie economiche; (comma 1);*
- *alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (comma 2);*
- *i comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2 (comma 3);*

**RILEVATO** pertanto che:

- la norma non detta vincoli espliciti sull'articolazione delle riduzioni, per cui il Comune può ragionevolmente concedere una riduzione TARI riconoscendo una percentuale di riduzione sia sulla quota variabile, sia sulla quota fissa;

- la stessa opera esclusivamente a favore delle categorie economiche le quali, in *relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno sopportato/affrontato un l'impatto finanziario*;
- che il riferimento della norma alle categorie economiche "*interessate dalle chiusure obbligatorie*" o da "*restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*", va preso come mero parametro di riferimento, in quanto gli effetti della pandemia sono stati pesanti anche per le attività aperte, ma senza clienti, soprattutto nelle località turistiche quale è il nostro Comune;

**ACCERTATO:**

- che il tessuto imprenditoriale del nostro comune è composto prevalentemente da imprese basate sull'imprenditorialità personale o familiare di piccole dimensioni; di imprese per la maggior parte con bassa patrimonializzazione, e quindi estremamente fragili e a rischio in un contesto quale quello sopra rappresentato;
- che di conseguenza il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVI-19, ha determinato un impatto economico su quasi tutte le attività presenti sul territorio del nostro Comune, seppur in misura differente tra le diverse titologie;

**TENUTO** conto che questa Amministrazione ha tra le suoi obiettivi, e priorità, oltre la tutela dei propri cittadini, anche il pieno sviluppo socio-economico del proprio territorio;

**RITENUTO** doveroso intervenire in momenti di difficoltà imprevedibili, come quello attuale, a sostegno delle attività produttive locali anche attraverso riduzioni/agevolazioni nel pagamento dei tributi comunali;

**CONSIDERATO** che le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario TARI in ragione del rilevante calo dell'attività anche in assenza di dirette disposizioni restrittive;

**DATO ATTO** che ad oggi, non è ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun Ente e che pertanto, al fine di determinare la somma delle riduzioni TARI da concedersi alle utenze non domestiche, si è fatto riferimento agli importi divulgati da ANCI (giusta comunicazione di ANCI LIGURIA in data 1 giugno 2021, prot. com.le 13511) che stimano per il Comune di Borghetto Santo Spirito la somma Euro 104.387,00=

**VISTO** il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, con riferimento particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 dove sono presenti fondi derivanti da contributi COVID non utilizzati;

**RITENUTO** pertanto, *al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche*, conseguente il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconoscere una riduzione percentuale, sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa, alle sole utenze non domestiche, con la precisa finalità di calmierare il prelievo TARI in ragione *delle subite chiusure obbligatorie, delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività e degli comunque degli effetti conseguenti e derivanti dal minor flusso turistico*;

**RILEVATO** che tale forma di intervento il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile indicativamente a € 102.000,00=, rientra nella fattispecie degli interventi finanziabili mediante ricorso alle risorse che verranno assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 72/2021, ovvero qualora la perdita di gettito TARI fosse superiore alle risorse assegnate, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

**VISTO:**

– l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

– l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

– l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

– l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

– il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

– il comma 4 dell'articolo 30 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 dettante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19." che differisce al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

– il D.P.C.M. 29 aprile 2021 che differisce ulteriormente al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

**PRESO ATTO** pertanto che era consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 maggio 2021 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

**VISTO** il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 ad oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" c.d. Decreto Sostegni;

**VISTO** in particolare l'articolo 30 - comma 5 - il quale dispone che "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.*";

**PRESO ATTO** pertanto che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con l'articolo 30, comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ad oggetto "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." ed in particolare l'art. 15-bis (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali);

**VISTO** l'art. 13 - comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*";

**CONSIDERATO** pertanto che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

**EVIDENZIATO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**RICHIESTO** parere all'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 15124 del 15 giugno 2021;

**ACQUISITO** pertanto il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 15956 del 23 giugno 2021;

**DATO ATTO** che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

**ACQUISITI** i pareri di **REGOLARITÀ TECNICA** e **CONTABILE** espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

**PRESO ATTO** che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 3 (tre) allegati, costituiti da:

- "UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2021" - tabella 1);
- "UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffe TARI anno 2021" - tabella 2),
- relazione di accompagnamento contraddistinta con la lett. a);

#### **VISTI:**

- la legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità per l'anno 2020);
- l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- il comma 4 dell'articolo 30 del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 dettante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19." che differisce al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- il D.P.C.M. 29 aprile 2021 che differisce ulteriormente al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- l'articolo 30 - comma 5 - del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 ad oggetto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" c.d. Decreto Sostegni;
- il DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 dettante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" c.d. Decreto Sostegni bis;

#### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale qualora applicabile;

**ATTESA** la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 - comma 2° - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 – comma 683 – della legge n. 147/2013;

**CON VOTI** favorevoli n. 7 (sette) , contrari nessuno, astenuti n. 3 (tre) [consiglieri: MARITANO, OLIVA e GUZZARDI], espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (undici) presenti e votanti, con esito accertato e proclamato dal Presidente;

## **DELIBERA**

1. di ritenere tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e per quanto di competenza, le quote delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) da applicare nell'anno 2021, secondo gli importi indicati nella tabella 1) "UTENZE DOMESTICHE – Tariffe TARI anno 2021" e nella tabella 2) "UTENZE NON DOMESTICHE - Tariffe TARI anno 2021", nonché la relativa relazione di accompagnamento (allegato a), tutte unite alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;
3. di approvare e riconoscere, per i motivi espressi in premessa e per quanto di competenza, una riduzione percentuale, sia della parte fissa sia della parte variabile della tariffa, alle sole utenze non domestiche, in funzione del subito calo dell'attività, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive, e comunque degli effetti conseguenti e derivanti dal minor flusso turistico sulle categorie economiche, come di seguito specificato:

<i>Categoria economica</i>	<i>Percentuale di riduzione parte fissa e parte variabile</i>
cat. 1 Musei – biblioteche- scuole - associazioni - luoghi di culto	nessuna riduzione
cat. 2 Cinematografi e teatri	50
cat. 3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	nessuna riduzione
cat. 4 Campeggi – distributori di carburante – impianti sportivi	50
cat. 5 Stabilimenti balneari	30
cat. 6 Esposizioni - autosaloni	30
cat. 7 Alberghi con ristorazione	50
cat. 8 Alberghi senza ristorazione	50
cat.9 Case di cura o di riposo	20
cat. 10 Ospedali	nessuna riduzione
cat. 11 uffici ed agenzie	30
cat. 12 banche – istituti di credito e studi professionali	nessuna riduzione
cat. 13 Negozi (abbigliamento – calzature – librerie - ...)	30
cat. 14 Edicole – farmacie – tabaccai - plurilicenze	20
cat. 15 Negozi particolari ( filatelia – tessuti – antiquar-..)	30
cat. 16 banchi di mercato beni durevoli	ricomp.nel canone unico
cat. 17 Attività artigianali (botteghe: parrucchieri - ...)	30
cat. 18 Attività artigiani (botteghe: falegname-...)	20
cat. 19 Carrozzerie – autofficine - elettrauto	20
cat. 20 attività industriali con capannoni di produzione	nessuna riduzione
cat. 21 Att. Artigiani produzione beni specifici	20
cat. 22 Ristoranti – trattorie – osterie – pizzerie – pub;	50
car. 23 Mense – birrerie – amburgherie;	50
cat. 24 Bar – caffetterie – pasticcerie	50
cat. 24/A Bar – caffetterie – pasticcerie stagionali;	50
cat. 25 Supermercati e generi alimentari	20
cat. 26 Plurilicenze alimentari o miste	20
cat.27 Ortofrutta – pescherie – fiori – pizza al taglio	20
cat. 28 Ipermercati di generi misti	20
cat. 29 Banchi di mercato generi alimentari	ricomp.nel canone unico
cat. 30 Discoteche night club	50

4. di dare indirizzo al Servizio Tributi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, di applicare d'ufficio le riduzioni di cui al punto precedente, in ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;
  5. di dare atto che alla perdita di gettito TARI derivante dalle riduzioni di cui al precedente sub. 3), il cui importo complessivo, sulla base delle simulazioni effettuate, è quantificabile indicativamente a € 102.000,00=, sarà finanziata in funzione delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 72/2021, ovvero qualora la perdita di gettito TARI fosse superiore alle risorse assegnate, mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 derivante da i fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;
  6. di dare atto che le tariffe di cui al precedente sub.2) saranno assoggettate all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
1. di stabilire, a riforma della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21 aprile 2021, che per l'anno 2021, il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) avvenga 2 (due) rate aventi le seguenti scadenze:
    - 1.1 rata 1 ACCONTO : 10 settembre 2021;
    - 1.2 rata 2 SALDO-CONGUAGLIO: 10 dicembre 2021;
  2. di demandare al Servizio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

---

*Successivamente*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTESA** l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

### **DELIBERA**

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente.-

---

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Carolina Bongiorno

Il Segretario  
Federica Morabito

*Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

---

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'.

---

**UTENZE DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2021 – Tabella 1**

<b>ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 1	€ 0,8700	€ 38,6360
NUCLEO 2	€ 1,0222	€ 90,1508
NUCLEO 3	€ 1,1419	€ 115,9081
NUCLEO 4	€ 1,2397	€ 141,6655
NUCLEO 5	€ 1,3376	€ 186,7409
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4138	€ 218,9376

<b>BOX E PERTINENZE DI RESIDENTI</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 1	€ 0,8700	
NUCLEO 2	€ 1,0222	
NUCLEO 3	€ 1,1419	
NUCLEO 4	€ 1,2397	
NUCLEO 5	€ 1,3376	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4138	

<b>BOX NON PERTINENZIALE</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 1	€ 0,8700	€ 38,6360

<b>ABITAZIONE SECONDARIA DI RESIDENTI</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 1	€ 0,8700	€ 38,6360
NUCLEO 2	€ 1,0222	€ 90,1508
NUCLEO 3	€ 1,1419	€ 115,9081
NUCLEO 4	€ 1,2397	€ 141,6655
NUCLEO 5	€ 1,3376	€ 186,7409
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4138	€ 218,9376

<b>ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 1	€ 0,8700	€ 34,7724
NUCLEO 2	€ 1,0222	€ 81,1357
NUCLEO 3	€ 1,1419	€ 104,3173
NUCLEO 4	€ 1,2397	€ 127,4989
NUCLEO 5	€ 1,3376	€ 168,0668
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4138	€ 197,0438

<b>ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 2	€ 1,0222	€ 90,1508

<b>BOX PERTINENZE DI PERSONA GIURIDICA</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 2	€ 1,0222	

<b>ABITAZIONE DI NON RESIDENTI</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 1	€ 0,8700	€ 38,6360
NUCLEO 2	€ 1,0222	€ 90,1508
NUCLEO 3	€ 1,1419	€ 115,9081
NUCLEO 4	€ 1,2397	€ 141,6655
NUCLEO 5	€ 1,3376	€ 186,7409
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4138	€ 218,9376

<b>BOX DI NON RESIDENTI</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 1	€ 0,8700	
NUCLEO 2	€ 1,0222	
NUCLEO 3	€ 1,1419	
NUCLEO 4	€ 1,2397	
NUCLEO 5	€ 1,3376	
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4138	

<b>ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO</b>	<b>QUOTA FISSA</b>	<b>QUOTA VARIABILE</b>
NUCLEO 1	€ 0,8700	€ 34,7724
NUCLEO 2	€ 1,0222	€ 81,1357
NUCLEO 3	€ 1,1419	€ 104,3173
NUCLEO 4	€ 1,2397	€ 127,4989
NUCLEO 5	€ 1,3376	€ 168,0668
NUCLEO 6 o superiore	€ 1,4138	€ 197,0438

**UTENZE NON DOMESTICHE Tariffe TARI anno 2021 – Tabella 2**

Descrizione	Quota fissa	Quota variabile
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,7092	€ 1,1726
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,4552	€ 0,7462
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,9526	€ 1,5670
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,3972	€ 2,3058
4.1 Strutture del porto	€ 1,3972	€ 2,3058
5 - STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,6774	€ 1,1129
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,8098	€ 1,3496
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,7359	€ 2,8675
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,4290	€ 2,3665
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	€ 2,0482	€ 2,1789
10 – OSPEDALI	€ 1,1326	€ 1,8783
11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 2,4134	€ 3,9815
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,9685	€ 1,6086
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 2,2387	€ 3,6937
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,9053	€ 3,1511
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 1,3178	€ 2,1778
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	<b>RICOMPRESI NEL CANONE UNICO</b>	
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 0,8653	€ 1,4311
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,8680	€ 1,4412
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 0,8653	€ 1,4311
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,9738	€ 1,6054
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,9526	€ 1,7056
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	€ 2,9479	€ 4,8684
22A - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE ETC. STAGIONALI	€ 1,4740	€ 2,4342
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 5,1337	€ 8,4811
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 3,1437	€ 5,1872
24A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	€ 1,5719	€ 2,5936
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	€ 2,9215	€ 4,8332
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,7627	€ 4,5625
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 3,7947	€ 6,2638
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 1,6513	€ 2,7332
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	<b>RICOMPRESI NEL CANONE UNICO</b>	
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB	€ 2,0217	€ 3,3430

*Comune di Borghetto Santo Spirito  
(Provincia di Savona)*

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**DETERMINAZIONE TARIFFE 2021**

## **CARATTERISTICHE DELLA TARI**

Il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" ed in particolare l'art. 1 - comma 780 – a disposto che "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. **Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.**"

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. (comma 650)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (comma 651)

### **1. Costi del servizio**

Ai sensi del comma 654 *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."* Sono inoltre esclusi i costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (per le quali la tassa è corrisposta direttamente dal Ministero dell'Istruzione sulla base di appositi criteri stabiliti dalla norma).

### **2. Presupposto**

Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) non sono suscettibili di produrre rifiuti. Tali circostanze di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o, qualora verificatesi nel corso dell'anno, in apposita dichiarazione di variazione. Rientrano nella fattispecie di esclusione:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI per obiettive condizioni di non utilizzabilità derivante dall'esecuzione dei

predetti interventi edilizi, deve indicare nella dichiarazione iniziale, o di variazione, la tipologia dell'intervento e il periodo dell'esecuzione dello stesso e, in caso di interventi inerenti l'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria non comportano la non utilizzabilità dei locali o delle aree.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

#### 4. Modalità di calcolo

La TARI è calcolata moltiplicando la relativa tariffa per la superficie dei locali e delle aree assoggettati alla stessa.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138](#).

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

## **5. Modalità di quantificazione**

L'ammontare della TARI da corrispondere è determinato applicando le tariffe deliberate dal comune per le diverse utenze, moltiplicate per le superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettate alla tassa, tenendo conto altresì delle agevolazioni previste dalla norma.

Qualora i locali e le aree da assoggettare alla tassa non siano ricompresi in una delle categorie espressamente previste, la TARI è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tari è dovuta in proporzione al periodo dell'anno nel quale si sono protratti il possesso o la detenzione; nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva

## **6. Agevolazioni**

I comuni con propri regolamenti:

- a. possono prevedere agevolazioni (riduzioni e/o esenzioni) in relazione a particolari condizioni d'uso dei locali e delle aree, in ipotesi espressamente previste dalla legge;
- b. possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle sopra indicate, che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).

## **In relazione alle modalità di espletamento del servizio**

Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.

La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Inoltre, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

## **7. Versamenti**

L'Ente provvede alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI) per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative disposizioni normative in merito.

Qualora l'Ente disponga diversamente a quanto indicato al comma 1, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa potrà essere versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale, oppure attraverso la piattaforma digitale pagoPA, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

I versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno sono effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

## **8. Dichiarazioni**

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa, salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

### **9. Tassa giornaliera**

Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1 gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di banchi di mercato.

Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

Per le fattispecie di cui al comma 2, per il servizio di gestione dei rifiuti **urbani** prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 4 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della **TARI**, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il **Canone Unico**.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

## **LE RISORSE FINANZIARIE**

I costi sono classificati secondo quanto disposto dal DPR 158/99:

### **Costi operativi di gestione - CG.**

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR

### **Costi Comuni - CC.**

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC

Costi Generali di Gestione = CGG.

Costi Comuni Diversi = CCD

### **Costi d'Uso del Capitale - CK.**

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

**COSTI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2021**

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade		293.884,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu		152.125,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu		240.120,66 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)		702.070,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)		69.442,57 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		133.261,43 €	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		166.263,35 €	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		44.660,00 €	
	Acc Accantonamento		303.797,32 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		0,00 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		0,00 €	
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €	
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing <b>b</b>	0,00	fattore sharing <b>w</b>	0,00
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>		0,00 €	
	<b>b(1+w)ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>		0,00 €	
RC Conguagli	RCTv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	RCTf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	coefficiente gradualità <b>y</b>	0,00	rateizzazione <b>r</b>	0
	<b>(1+y)RCTv/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>dopo sharing</b>		0,00 €	
	<b>(1+y)RCTf/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>dopo sharing</b>		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		152.684,37 €	
	Oneri fissi		456,23 €	
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili			
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>		0,00 €	
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €	
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €	
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TV,2020/r2020</sub> (se r2020>1)		0,00 €	
	Costi fissi			
- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TF</sub>		0,00 €		

Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021

	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>		0,00 €	
	- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		0,00 €	
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2020</sub> )RC <sub>TF,2020/r2020</sub> (se r <sub>2020</sub> >1)		0,00 €	
<b>Voci libere per costi fissi:</b>	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
<b>Voci libere per costi variabili:</b>	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
<b>Detrazioni</b>	<b>Df</b> detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		0,00 €	
<b>Limiti di crescita</b>	<b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		1,60%	
	<b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente		0,00 €	
<b>Costi fissi effettivi</b>			942.322,33 €	
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi fissi anno precedente</b>			-148.943,33 €	
<b>TF - Totale costi fissi</b>	$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COltf+(1+y)RCtf/r-Df+Cd2019f$		793.379,00 €	
<b>Costi variabili effettivi</b>			1.316.442,60 €	
<b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b>			-101.599,60 €	
<b>TV - Totale costi variabili</b>	$\Sigma TV = CRT+CTS+CTR+CRD+COltv-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v$		1.214.843,00 €	
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		2.008.222,00 €	

## DEFINIZIONE DELLO SCENARIO

Le basi di partenza dell'elaborazione dello scenario di applicazione della TARI sono i dati presenti nelle banche dati esistenti.

### SITUAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

Le UTENZE DOMESTICHE sono ripartite come segue:

ABITAZIONE CIVILE DI RESIDENTI	N. Utente	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	987	56.300,00	12.336,00
NUCLEO 2	578	37.924,00	12.182,00
NUCLEO 3	255	18.117,00	5.706,50
NUCLEO 4	178	12.755,00	3.052,00
NUCLEO 5	51	4.601,00	1.458,00
NUCLEO 6 o superiore	19	1.629,00	145,00

BOX NON PERTINENZIALE	N. Utente	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	585	11.245	-

ABITAZIONE DOPPIA/SECONDARIA DI RESIDENTI	N. Utente	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	118	3.639,00	-
NUCLEO 2	178	9.432,00	-
NUCLEO 3	33	3.027,00	-
NUCLEO 4	5	607,00	-
NUCLEO 5	2	333,00	-
NUCLEO 6 o superiore	1	38,00	-

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO	N. Utente	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	21	1.878,00	-
NUCLEO 2	20	1.925,00	-
NUCLEO 3	20	2.077,00	-
NUCLEO 4	8	1.292,00	-
NUCLEO 5	6	1.121,00	-
NUCLEO 6 o superiore	2	424,00	-

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA	N. Utente	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 2	71	4.197,00	-

BOX DI PERSONA GIURIDICA	N. Utente	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	46	1.408,00	-

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI	N. Utente	Sup. abitazione	Sup. pertinenze
NUCLEO 1	2644	102.879,00	19.731,00
NUCLEO 2	3688	159.741,00	23.245,00
NUCLEO 3	1540	63.562,00	8.705,00
NUCLEO 4	922	39.034,00	5.664,00
NUCLEO 5	165	7.641,00	1.357,00
NUCLEO 6 o superiore	47	2.157,00	309,00

Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021

<b>ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO</b>	<b>N. Utenze</b>	<b>Sup. abitazione</b>	<b>Sup. pertinenze</b>
NUCLEO 1	2	148,00	-
NUCLEO 2	2	118,00	-
NUCLEO 3	1	129,00	-
NUCLEO 4		-	-
NUCLEO 5		-	-
NUCLEO 6 o superiore		-	-

**SITUAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

Le UTENZE NON DOMESTICHE sono ripartite come segue:

Descrizione	Superficie fissa	Superficie variabile	Utenze
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	366	366	7
2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	749	749	2
3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	14.839	14.839	119
4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	5.087	5.087	15
4.1 Strutture del porto	=	=	=
5 - STABILIMENTI BALNEARI	36.161	36.161	23
6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1.593	1.593	19
7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	1.286	1.286	8
8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1.591	1.591	3
9 - CASE DI CURA E RIPOSO	7.754	7.754	8
10 – OSPEDALI	=	=	=
11 - UFFICI, AGENZIE	3.115	3.115	67
12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	2.829	2.829	35
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	4.929	4.929	48
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	796	796	15
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	704	704	8
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	<b>RICOMPRESI NEL CANONE UNICO</b>		
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	928	928	21
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2.548	2.548	23
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	906	906	5
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	=	=	=
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.797	1.797	7
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	2.554	2.554	37
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	93	93	1
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3.605	3.605	68
24/A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	1.593	1.593	17
25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI	3.106	3.106	36
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.243	1.243	11
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	441	441	9
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.661	1.661	4
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	<b>RICOMPRESI NEL CANONE UNICO</b>		
30 - DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	646	646	1

**ELABORAZIONE SCENARIO DI APPLICAZIONE TARI 2021**

Si prevede la determinazione tariffaria con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi in precedenza evidenziati.

Nello scenario elaborato sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- attribuzione all'insieme delle UTENZE DOMESTICHE una contribuzione complessiva pari all' 83% del totale;
- determinazione dei coefficienti Kb (utenze domestiche) nella misura minima di legge;
- determinazione dei coefficienti Kc e Kd (utenze non domestiche) come da **tabella a seguire**;

Le quote sono così determinate:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 1.666.824,26	% costi fissi utenze domestiche	83,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 83,00\%$	€ 658.504,57
		% costi variabili utenze domestiche	83,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 83,00\%$	€ 1.008.319,69
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 341.397,74	% costi fissi utenze non domestiche	17,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 17,00\%$	€ 134.874,43
		% costi variabili utenze non domestiche	17,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 17,00\%$	€ 206.523,31
<b>Costi totali</b>						<b>2.008.222,00 €</b>

**SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.666.824,26	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 658.504,57
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 1.008.319,69
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 341.397,74	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 134.874,43
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 206.523,31
Quota fissa		€ 793.379,00	39,51%
Quota variabile		€ 1.214.843,00	60,49%
<b>Totale</b>		<b>€ 2.008.222,00</b>	

Come nelle precedenti annualità si è fatto ricorso alle disposizioni previste dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Nelle more della revisione del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di relazione per l'energia, reti ed ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a, e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".

I coefficienti utilizzati per utenze domestiche sono:

UTENZE DOMESTICHE	Ka (quota fissa)	Kb (quota variabile)		
		Min.	Max.	Scelto
Nucleo da 1	<b>0,8</b>	0,6	1	<b>0,6</b>
Nucleo da 2	<b>0,94</b>	1,4	1,8	<b>1,4</b>
Nucleo da 3	<b>1,05</b>	1,8	2,3	<b>1,8</b>
Nucleo da 4	<b>1,14</b>	2,2	3	<b>2,2</b>
Nucleo da 5	<b>1,23</b>	2,9	3,6	<b>2,9</b>
Nucleo da 6	<b>1,3</b>	3,4	4,1	<b>3,4</b>

I coefficienti utilizzati per le utenze NON domestiche sono:

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	scelto	Min.	Max.	Scelto
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,40	0,67	<b>0,6700</b>	3,28	5,5	<b>5,5000</b>
CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,30	0,43	<b>0,4300</b>	2,5	3,5	<b>3,5000</b>
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,51	0,60	<b>0,9000</b>	4,2	4,9	<b>7,3500</b>
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	0,88	<b>1,3200</b>	6,25	7,21	<b>10,815</b>
Strutture del porto	0,76	0,88	<b>1,3200</b>	6,25	7,21	<b>10,815</b>
STABILIMENTI BALNEARI	0,38	0,64	<b>0,6400</b>	3,1	5,22	<b>5,2200</b>
ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,51	<b>0,7650</b>	2,82	4,22	<b>6,3300</b>
ALBERGHI CON RISTORANTE	1,2	1,64	<b>1,6400</b>	9,85	13,45	<b>13,450</b>
ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,95	1,08	<b>1,3500</b>	7,76	8,88	<b>11,100</b>
CASE DI CURA E RIPOSO	1	1,29	<b>1,9350</b>	8,2	10,22	<b>10,220</b>
OSPEDALI	1,07	1,29	<b>1,0700</b>	8,81	10,55	<b>8,8100</b>
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,07	1,52	<b>2,2800</b>	8,78	12,45	<b>18,675</b>
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	0,61	<b>0,9150</b>	4,5	5,03	<b>7,5450</b>
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,99	1,41	<b>2,1150</b>	8,15	11,55	<b>17,325</b>
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	1,8	<b>1,8000</b>	9,08	14,78	<b>14,780</b>
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,6	0,83	<b>1,2450</b>	4,92	6,81	<b>10,215</b>
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,09	1,78	<b>1,0900</b>	8,9	14,58	<b>8,9000</b>
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,09	1,48	<b>0,8175</b>	8,95	12,12	<b>6,7125</b>
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,82	1,03	<b>0,8200</b>	6,76	8,48	<b>6,7600</b>
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	1,41	<b>0,8175</b>	8,95	11,55	<b>6,7125</b>
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	0,92	<b>0,9200</b>	3,13	7,53	<b>7,5300</b>
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	1,09	<b>0,9000</b>	4,5	8,91	<b>8,0000</b>
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	5,57	9,63	<b>2,7850</b>	45,67	78,97	<b>22,835</b>
MENSE, AMBURGHERIE	4,85	7,63	<b>4,8500</b>	39,78	62,55	<b>39,780</b>
BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	6,29	<b>2,9700</b>	32,44	51,55	<b>24,330</b>
BAR E CHIOSCHI STAGIONALI	3,96	6,29	<b>2,9700</b>	32,44	51,55	<b>24,330</b>
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,02	2,76	<b>2,7600</b>	16,55	22,67	<b>22,670</b>
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	2,61	<b>2,6100</b>	12,6	21,4	<b>21,400</b>
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	11,29	<b>3,5850</b>	58,76	92,56	<b>29,380</b>
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,56	2,74	<b>1,5600</b>	12,82	22,45	<b>12,820</b>
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,5	6,92	<b>1,7500</b>	28,7	56,78	<b>14,350</b>
DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,04	1,91	<b>1,9100</b>	8,56	15,68	<b>15,680</b>

Nella determinazione della tariffa per la categoria "BAR E CHIOSCHI STAGIONALI" sarà applicata una riduzione del 50% sia in quota fissa che in quota variabile.

**Riepilogo quota fissa utenze domestiche**

<b>Categoria</b>	<b>N° Comp.</b>	<b>Mq Fissi</b>	<b>Ponderazione</b>	<b>Rid./Aum.</b>	<b>Utenze</b>	<b>Mq Fissi Pond.</b>	<b>Coeff. Ka</b>	<b>Sommatoria</b>
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	1	56.300,00	1,00		987	56.300,00	0,80	45.040,00
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	2	37.964,00	1,00		578	37.964,00	0,94	35.686,16
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	3	18.117,00	1,00		255	18.117,00	1,05	19.022,85
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	4	12.755,00	1,00		178	12.755,00	1,14	14.540,70
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	5	4.601,00	1,00		51	4.601,00	1,23	5.659,23
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	6	1.629,00	1,00		19	1.629,00	1,30	2.117,70
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	1	12.336,00	1,00		685	12.336,00	0,80	9.868,80
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	2	12.182,00	1,00		529	12.182,00	0,94	11.451,08
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	3	5.706,50	1,00		205	5.706,50	1,05	5.991,83
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	4	3.052,00	1,00		119	3.052,00	1,14	3.479,28
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	5	1.458,00	1,00		57	1.458,00	1,23	1.793,34
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	6	145,00	1,00		8	145,00	1,30	188,50
<b>33 - SECONDE CASE</b>	1	102.745,00	1,00		2641	102.745,00	0,80	82.196,00
<b>33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE</b>	1	134,00	1,00	-66,66	3	44,68	0,80	35,74
<b>33 - SECONDE CASE</b>	2	159.399,00	1,00		3681	159.399,00	0,94	149.835,06
<b>33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE</b>	2	342,00	1,00	-66,66	7	114,02	0,94	107,18
<b>33 - SECONDE CASE</b>	3	63.562,00	1,00		1540	63.562,00	1,05	66.740,10
<b>33 - SECONDE CASE</b>	4	39.034,00	1,00		922	39.034,00	1,14	44.498,76
<b>33 - SECONDE CASE</b>	5	7.641,00	1,00		165	7.641,00	1,23	9.398,43
<b>33 - SECONDE CASE</b>	6	2.157,00	1,00		47	2.157,00	1,30	2.804,10
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	1	19.669,00	1,00		1332	19.669,00	0,80	15.735,20
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE</b>	1	62,00	1,00	-66,66	3	20,67	0,80	16,54
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	2	23.245,00	1,00		1732	23.245,00	0,94	21.850,30
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE</b>	2	75,00	1,00	-66,66	3	25,01	0,94	23,50
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	3	8.705,00	1,00		667	8.705,00	1,05	9.140,25
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	4	5.664,00	1,00		399	5.664,00	1,14	6.456,96
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	5	1.357,00	1,00		92	1.357,00	1,23	1.669,11
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	6	309,00	1,00		22	309,00	1,30	401,70
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	1	1.878,00	1,00		21	1.878,00	0,80	1.502,40
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	2	1.925,00	1,00		20	1.925,00	0,94	1.809,50

<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	3	2.077,00	1,00		20	2.077,00	1,05	2.180,85
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	4	1.292,00	1,00		8	1.292,00	1,14	1.472,88
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	5	1.121,00	1,00		6	1.121,00	1,23	1.378,83
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	6	424,00	1,00		2	424,00	1,30	551,20
<b>36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE</b>	1	173,00	1,00		3	173,00	0,80	138,40
<b>36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE</b>	2	4.024,00	1,00		68	4.024,00	0,94	3.782,56
<b>37 - ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.</b>	2	52,00	1,00		1	52,00	0,94	48,88
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	1	3.639,00	1,00		118	3.639,00	0,80	2.911,20
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	2	9.432,00	1,00		178	9.432,00	0,94	8.866,08
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	3	3.027,00	1,00		33	3.027,00	1,05	3.178,35
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	4	607,00	1,00		5	607,00	1,14	691,98
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	5	333,00	1,00		2	333,00	1,23	409,59
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	6	38,00	1,00		1	38,00	1,30	49,40
<b>40 - BOX PERSONE GIURIDICHE</b>	1	39,00	1,00		2	39,00	0,80	31,20
<b>40 - BOX PERSONE GIURIDICHE</b>	2	1.369,00	1,00		44	1.369,00	0,94	1.286,86
<b>41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO</b>	1	148,00	1,00		2	148,00	0,80	118,40
<b>41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO</b>	2	118,00	1,00		2	118,00	0,94	110,92
<b>41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO</b>	3	129,00	1,00		1	129,00	1,05	135,45
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	1	10.618,00	1,00		547	10.618,00	0,80	8.494,40
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	2	437,00	1,00		26	437,00	0,94	410,78
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	3	52,00	1,00		4	52,00	1,05	54,60
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	4	123,00	1,00		7	123,00	1,14	140,22
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	5	15,00	1,00		1	15,00	1,23	18,45
<b>Sommatoria</b>		605.521,78						
<b>QuF = A/Sommatoria</b>		1,0875						

**Riepilogo quota variabile utenze domestiche**

<b>Categoria</b>	<b>N° Comp.</b>	<b>Q.tà Variabile</b>	<b>Ponderazione</b>	<b>Rid./Aum.</b>	<b>Utenze</b>	<b>Q.tà Variabile Pond.</b>	<b>Coeff. Kb</b>	<b>Sommatoria</b>
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	1	987,00	1,00		987	987,00	0,60	592,20
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	2	578,00	1,00		578	578,00	1,40	809,20
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	3	254,00	1,00		255	254,00	1,80	457,20
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	4	178,00	1,00		178	178,00	2,20	391,60
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	5	51,00	1,00		51	51,00	2,90	147,90
<b>31 - UTENZE DOMESTICHE</b>	6	19,00	1,00		19	19,00	3,40	64,60
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	1	781,00	0,00		685	0,00	0,60	0,00
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	2	643,00	0,00		529	0,00	1,40	0,00
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	3	217,00	0,00		205	0,00	1,80	0,00
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	4	131,00	0,00		119	0,00	2,20	0,00
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	5	57,00	0,00		57	0,00	2,90	0,00
<b>32 - BOX E PERTINENZE</b>	6	8,00	0,00		8	0,00	3,40	0,00
<b>33 - SECONDE CASE</b>	1	2.641,00	1,00		2641	2.641,00	0,60	1.584,60
<b>33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE</b>	1	3,00	1,00	-66,66	3	1,00	0,60	0,60
<b>33 - SECONDE CASE</b>	2	3.684,00	1,00		3681	3.684,00	1,40	5.157,60
<b>33 - SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE</b>	2	7,00	1,00	-66,66	7	2,33	1,40	3,27
<b>33 - SECONDE CASE</b>	3	1.541,00	1,00		1540	1.541,00	1,80	2.773,80
<b>33 - SECONDE CASE</b>	4	922,00	1,00		922	922,00	2,20	2.028,40
<b>33 - SECONDE CASE</b>	5	165,00	1,00		165	165,00	2,90	478,50
<b>33 - SECONDE CASE</b>	6	47,00	1,00		47	47,00	3,40	159,80
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	1	1.367,00	0,00		1332	0,00	0,60	0,00
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE</b>	1	3,00	0,00	-66,66	3	0,00	0,60	0,00
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	2	1.732,00	0,00		1732	0,00	1,40	0,00
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE/L.47/14 art.9bis - Resid.estero AIRE</b>	2	3,00	0,00	-66,66	3	0,00	1,40	0,00
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	3	733,00	0,00		667	0,00	1,80	0,00
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	4	450,00	0,00		399	0,00	2,20	0,00
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	5	92,00	0,00		92	0,00	2,90	0,00
<b>34 - BOX E PERTINENZE SECONDE CASE</b>	6	22,00	0,00		22	0,00	3,40	0,00

<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	1	21,00	0,90		21	18,90	0,60	11,34
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	2	20,00	0,90		20	18,00	1,40	25,20
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	3	20,00	0,90		20	18,00	1,80	32,40
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	4	8,00	0,90		8	7,20	2,20	15,84
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	5	6,00	0,90		6	5,40	2,90	15,66
<b>35 - ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO</b>	6	2,00	0,90		2	1,80	3,40	6,12
<b>36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE</b>	1	3,00	1,00		3	3,00	0,60	1,80
<b>36 - ABIT.PERSONE GIURIDICHE</b>	2	68,00	1,00		68	68,00	1,40	95,20
<b>37 - ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.</b>	2	1,00	1,00		1	1,00	1,40	1,40
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	1	120,00	1,00		118	120,00	0,60	72,00
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	2	178,00	1,00		178	178,00	1,40	249,20
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	3	33,00	1,00		33	33,00	1,80	59,40
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	4	5,00	1,00		5	5,00	2,20	11,00
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	5	2,00	1,00		2	2,00	2,90	5,80
<b>39 - ABIT. DOPPIA RESIDENTI</b>	6	1,00	1,00		1	1,00	3,40	3,40
<b>40 - BOX PERSONE GIURIDICHE</b>	1	2,00	0,00		2	0,00	0,60	0,00
<b>40 - BOX PERSONE GIURIDICHE</b>	2	44,00	0,00		44	0,00	1,40	0,00
<b>41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO</b>	1	2,00	0,90		2	1,80	0,60	1,08
<b>41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO</b>	2	2,00	0,90		2	1,80	1,40	2,52
<b>41 - ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO</b>	3	1,00	0,90		1	0,90	1,80	1,62
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	1	561,00	1,00		547	561,00	0,60	336,60
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	2	26,00	1,00		26	26,00	1,40	36,40
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	3	4,00	1,00		4	4,00	1,80	7,20
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	4	7,00	1,00		7	7,00	2,20	15,40
<b>42 - BOX NON PERTINENZIALI</b>	5	1,00	1,00		1	1,00	2,90	2,90
<b>Sommatoria</b>								15.658,75
<b>QuV = B/Sommatoria</b>								64,3934

**Riepilogo quota fissa utenze NON domestiche**

<i>Categoria</i>	<i>Mq Fissi</i>	<i>Ponderazione</i>	<i>Rid./Aum.</i>	<i>Utenze</i>	<i>Mq Fissi Pond.</i>	<i>Coeff. Kc</i>	<i>Sommatoria</i>
<b>01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO</b>	366,00	1,00		7	366,00	0,67	245,22
<b>02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI</b>	749,00	1,00		2	749,00	0,43	322,07
<b>03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA</b>	14.839,00	1,00		119	14.839,00	0,90	13.355,10
<b>04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORT</b>	5.087,00	1,00		15	5.087,00	1,32	6.714,84
<b>05 - STABILIMENTI BALNEARI</b>	32.516,00	1,00		22	32.516,00	0,64	20.810,24
<b>06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI</b>	1.593,00	1,00		19	1.593,00	0,77	1.218,65
<b>07 - ALBERGHI CON RISTORAZIONE</b>	1.286,00	1,00		8	1.286,00	1,64	2.109,04
<b>08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE</b>	1.591,00	1,00		3	1.591,00	1,35	2.147,85
<b>09 - CASE DI CURA O RIPOSO</b>	7.754,00	1,00		8	7.754,00	1,94	15.003,99
<b>11 - UFFICI AGENZIE</b>	3.115,00	1,00		67	3.115,00	2,28	7.102,20
<b>12 - BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI</b>	2.829,00	1,00		35	2.829,00	0,92	2.588,54
<b>13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)</b>	4.929,00	1,00		48	4.929,00	2,12	10.424,84
<b>14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE</b>	796,00	1,00		15	796,00	1,80	1.432,80
<b>15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)</b>	704,00	1,00		8	704,00	1,25	876,48
<b>17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)</b>	928,00	1,00		21	928,00	0,82	758,64
<b>18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)</b>	2.548,00	1,00		23	2.548,00	0,82	2.089,36
<b>19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO</b>	906,00	1,00		5	906,00	0,82	740,66
<b>21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI</b>	1.797,00	1,00		7	1.797,00	0,90	1.617,30
<b>22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB</b>	2.554,00	1,00		37	2.554,00	2,79	7.112,90
<b>23 - MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE</b>	93,00	1,00		1	93,00	4,85	451,05
<b>24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE</b>	3.605,00	1,00		68	3.605,00	2,97	10.706,85
<b>24/A - BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI</b>	1.593,00	0,50		17	796,50	2,97	2.365,61
<b>25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI</b>	3.106,00	1,00		36	3.106,00	2,76	8.572,56
<b>26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE</b>	1.243,00	1,00		11	1.243,00	2,61	3.244,23
<b>27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO</b>	441,00	1,00		9	441,00	3,59	1.580,99
<b>28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI</b>	1.661,00	1,00		4	1.661,00	1,56	2.591,16
<b>30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB</b>	646,00	1,00		1	646,00	1,91	1.233,86
<b>Sommatoria</b>	127.416,99						
<b>QapF = C/Sommatoria</b>	1,0585						

**Riepilogo quota variabile utenze NON domestiche**

<b>Categoria</b>	<b>Mq Variabili</b>	<b>Pond.</b>	<b>Rid./Aum.</b>	<b>Utenze</b>	<b>Mq Var. Pond.</b>	<b>Coeff. Kd</b>	<b>Sommatoria</b>
<b>01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO</b>	366,00	1,00		7	366,00	5,50	2.013,00
<b>02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI</b>	749,00	1,00		2	749,00	3,50	2.621,50
<b>03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA</b>	11.299,00	1,00		119	11.299,00	7,35	83.047,65
<b>04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORT.</b>	5.077,00	1,00		15	5.077,00	10,82	54.907,76
<b>05 - STABILIMENTI BALNEARI</b>	32.516,00	1,00		22	32.516,00	5,22	169.733,52
<b>06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI</b>	1.593,00	1,00		19	1.593,00	6,33	10.083,69
<b>07 - ALBERGHI CON RISTORAZIONE</b>	1.286,00	1,00		8	1.286,00	13,45	17.296,70
<b>08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE</b>	1.591,00	1,00		3	1.591,00	11,10	17.660,10
<b>09 - CASE DI CURA O RIPOSO</b>	7.754,00	1,00		8	7.754,00	10,22	79.245,88
<b>11 - UFFICI AGENZIE</b>	3.115,00	1,00		67	3.115,00	18,68	58.172,63
<b>12 - BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI</b>	2.765,00	1,00		35	2.765,00	7,55	19.752,81
<b>13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)</b>	4.929,00	1,00		48	4.929,00	17,33	85.394,93
<b>14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE</b>	741,00	1,00		15	741,00	14,78	10.951,98
<b>15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)</b>	654,00	1,00		8	654,00	10,22	6.680,61
<b>17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)</b>	928,00	1,00		21	928,00	6,71	6.229,20
<b>18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)</b>	2.548,00	1,00		23	2.548,00	6,76	17.224,48
<b>19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO</b>	906,00	1,00		5	906,00	6,71	6.081,53
<b>21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI</b>	1.797,00	1,00		7	1.797,00	8,00	14.376,00
<b>22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB</b>	2.554,00	1,00		35	2.554,00	22,84	58.320,60
<b>23 - MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE</b>	93,00	1,00		1	93,00	39,78	3.699,54
<b>24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE</b>	3.602,00	1,00		68	3.602,00	24,33	87.636,66
<b>24/A - BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI</b>	1.593,00	0,50		17	796,50	24,33	19.378,85
<b>25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI</b>	2.971,00	1,00		36	2.971,00	22,67	67.352,57
<b>26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE</b>	1.243,00	1,00		11	1.243,00	21,40	26.600,20
<b>27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO</b>	441,00	1,00		9	441,00	29,38	12.956,58
<b>28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI</b>	1.661,00	1,00		4	1.661,00	12,82	21.294,02
<b>30 - DISCOTECHES-NIGHT CLUB</b>	646,00	1,00		1	646,00	15,68	10.129,28
<b>Sommatoria</b>	968.842,23						
<b>QapV = D/Sommatoria</b>	0,2132						

**APPLICAZIONE TARI 2021**

Le categorie individuate per l'applicazione del TARI, sono state così applicate:

<b>Classificazione TARI</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Determinazione delle quote</b>
<b>Abitazione civile di residenti</b>	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
<b>Box di residenti non pertinenziale</b>	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
<b>Abitazione secondaria di residenti</b>	Utenze con attribuzione dei componenti il nucleo con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
<b>Abitazione di residenti con compostaggio</b>	Utenze con attribuzione dei componenti del nucleo ricavati dall'anagrafe	Quota fissa al 100% e quota variabile al 90%
<b>Abitazione di persona giuridica</b>	Attribuiti 2 componenti al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
<b>Box di persona giuridica non pertinenziale</b>	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
<b>Abitazione di non residenti</b>	Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della TARI, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione l'attribuzione dei componenti il nucleo viene effettuata con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
<b>Box di non residenti non pertinenziale</b>	Attribuito 1 componente al nucleo	Quota fissa al 100% e quota variabile al 100%
<b>Abitazione di non residenti con compostaggio</b>	Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina della TARI, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione l'attribuzione dei componenti il nucleo viene effettuata con la media di 38 mq./ab	Quota fissa al 100% e quota variabile al 90%

Nella determinazione dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche di non residenti si sono applicate, in assenza di dichiarazione da parte del contribuente, le disposizioni di cui all'art. 10 del vigente *"Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti"*. Si ricorda che quanto previsto nel sopra citato articolo è il risultato, "fotografato" al momento di predisposizione del Regolamento, del rapporto tra il numero di abitanti, relativi alla utenze regolarmente riscontrate all'anagrafe comunale, e i mq. di superficie, complessivamente occupata, relativi all'abitazione principale.

Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, in assenza di dichiarazione, la tariffa è stata determinata considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale che attualmente è pari a 1,93 componenti; applicando quindi il numero di n. 2 componenti.

I risultati sono i seguenti:

<b>Anno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Categoria</b>	<b>Importo parte fissa</b>	<b>Importo parte variabile</b>
2021	UTENZE DOMESTICHE	31 D 01	0,8700	38,6360
2021	UTENZE DOMESTICHE	31 D 02	1,0222	90,1508
2021	UTENZE DOMESTICHE	31 D 03	1,1419	115,9081
2021	UTENZE DOMESTICHE	31 D 04	1,2397	141,6655
2021	UTENZE DOMESTICHE	31 D 05	1,3376	186,7409
2021	UTENZE DOMESTICHE	31 D 06	1,4138	218,9376
2021	BOX E PERTINENZE	32 D 01	0,8700	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE	32 D 02	1,0222	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE	32 D 03	1,1419	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE	32 D 04	1,2397	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE	32 D 05	1,3376	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE	32 D 06	1,4138	0,0000
2021	SECONDE CASE	33 D 01	0,8700	38,6360
2021	SECONDE CASE	33 D 02	1,0222	90,1508
2021	SECONDE CASE	33 D 03	1,1419	115,9081
2021	SECONDE CASE	33 D 04	1,2397	141,6655
2021	SECONDE CASE	33 D 05	1,3376	186,7409
2021	SECONDE CASE	33 D 06	1,4138	218,9376
2021	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 01	0,8700	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 02	1,0222	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 03	1,1419	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 04	1,2397	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 05	1,3376	0,0000
2021	BOX E PERTINENZE SECONDE CASE	34 D 06	1,4138	0,0000
2021	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 01	0,8700	34,7724
2021	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 02	1,0222	81,1357
2021	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 03	1,1419	104,3173
2021	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 04	1,2397	127,4989
2021	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 05	1,3376	168,0668
2021	ABIT.CON RIDUZIONE COMPOSTAGGIO	35 D 06	1,4138	197,0438
2021	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 01	0,8700	38,6360
2021	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 02	1,0222	90,1508
2021	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 03	1,1419	115,9081
2021	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 04	1,2397	141,6655
2021	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 05	1,3376	186,7409
2021	ABIT.PERSONE GIURIDICHE	36 D 06	1,4138	218,9376
2021	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 01	0,8700	38,6360
2021	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 02	1,0222	90,1508
2021	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 03	1,1419	115,9081
2021	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 04	1,2397	141,6655
2021	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 05	1,3376	186,7409
2021	ABIT. A DISPOSIZIONE RESID.	37 D 06	1,4138	218,9376
2021	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 01	0,8700	0,0000
2021	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 02	1,0222	0,0000
2021	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 03	1,1419	0,0000
2021	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 04	1,2397	0,0000
2021	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 05	1,3376	0,0000

2021	BOX E PERT CON RID.COMPOSTAGGIO	38 D 06	1,4138	0,0000
2021	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 01	0,8700	38,6360
2021	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 02	1,0222	90,1508
2021	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 03	1,1419	115,9081
2021	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 04	1,2397	141,6655
2021	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 05	1,3376	186,7409
2021	ABIT. DOPPIA RESIDENTI	39 D 06	1,4138	218,9376
2021	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 01	0,8700	0,0000
2021	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 02	1,0222	0,0000
2021	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 03	1,1419	0,0000
2021	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 04	1,2397	0,0000
2021	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 05	1,3376	0,0000
2021	BOX PERSONE GIURIDICHE	40 D 06	1,4138	0,0000
2021	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 01	0,8700	34,7724
2021	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 02	1,0222	81,1357
2021	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 03	1,1419	104,3173
2021	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 04	1,2397	127,4989
2021	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 05	1,3376	168,0668
2021	ABIT.NON RESID.COMPOSTAGGIO	41 D 06	1,4138	197,0438
2021	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 01	0,8700	38,6360
2021	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 02	1,0222	90,1508
2021	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 03	1,1419	115,9081
2021	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 04	1,2397	141,6655
2021	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 05	1,3376	186,7409
2021	BOX NON PERTINENZIALI	42 D 06	1,4138	218,9376
2021	MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	0,7092	1,1726
2021	CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,4552	0,7462
2021	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,9526	1,5670
2021	CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,3972	2,3058
2021	STABILIMENTI BALNEARI	05 N	0,6774	1,1129
2021	ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	0,8098	1,3496
2021	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	1,7359	2,8675
2021	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	1,4290	2,3665
2021	CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	2,0482	2,1789
2021	OSPEDALI	10 N	1,1326	1,8783
2021	UFFICI AGENZIE	11 N	2,4134	3,9815
2021	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	0,9685	1,6086
2021	NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	2,2387	3,6937
2021	EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	1,9053	3,1511
2021	NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-...)	15 N	1,3178	2,1778
2021	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	1,1538	1,8975
2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	17 N	0,8653	1,4311
2021	ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	0,8680	1,4412
2021	CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	0,8653	1,4311
2021	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	0,9738	1,6054
2021	ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	0,9526	1,7056
2021	RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	2,9479	4,8684

Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021

2021	RISTORANTI STAGIONALI	22/A N	1,4740	2,4342
2021	MENSE-BIRRERIE-AMBURGHIERE	23 N	5,1337	8,4811
2021	BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	3,1437	5,1872
2021	BAR, CAFFE', PASTICCERIE STAGIONALI	24/A N	1,5719	2,5936
2021	SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	2,9215	4,8332
2021	PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	2,7627	4,5625
2021	ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	3,7947	6,2638
2021	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	1,6513	2,7332
2021	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	1,8524	3,0594
2021	DISCOTECHES-NIGHT CLUB	30 N	2,0217	3,3430
2021	STRUTTURE DEL PORTO	4.1 N	1,3972	2,3058